

DOTT. SALVATORE SEMINARA

VIA MONTEVERGINE, 14

89122 REGGIO DI CALABRIA (RC)

*Prot. n. 50828
del 23/07/2016*

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE N. 28 DEL 23/07/2016 DEL REVISORE UNICO

OGGETTO: PARERE SU RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – DITTA DOG CENTER SAS DI TEDESCO LEONZIO & C.

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di luglio - il sottoscritto Revisore Unico Dott. Salvatore Seminara nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 pubblicata il 09/10/2014, procede con l'esame della documentazione ricevuta dal Responsabile del Settore Polizia Municipale relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della ditta DOG CENTER sas di TEDESCO Leonzio & c. per un totale di € 9.516,00.

IL REVISORE

Premesso che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3

dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Premesso che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, tra le funzioni dell'organi di revisione prevede il rilascio di parere in relazione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Premesso che il Ministero dell' Interno con la circolare 20 settembre 1993, n. 21/FL definisce il debito fuori bilancio come un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali.

Premesso che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27/12/2002, n°289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 "*provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n°165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*";

Premesso che la circolare del 28/02/1998 e la conseguente nota interpretativa del 02/08/2007, diramate dalla Procura Generale della Corte dei Conti, unitamente alla norma appena richiamata, demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni;

Vista la relazione Prot. n. 595/PM/2016 del 19/07/2016 a firma del responsabile Settore Polizia Municipale nella quale si indica quanto segue:

- Atteso che la proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale,

costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata (Cassazione Civile, Sezione I, 12 luglio 1996, n. 6332). E' quindi necessaria un'attività istruttoria da parte del responsabile del settore formalizzata in una relazione che contenga i riferimenti della situazione debitoria dell'ente da riconoscere eventualmente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

- Atteso che da una attenta analisi delle fatturazioni pervenute all'ente relativamente al servizio di cui in oggetto, l'importo complessivo non pagato alla ditta Ditta DOG CENTER sas di TEDESCO Leonzio & c. – Via Nazionale, 232 – 89044 RIACE (CS) - P.IVA 01207550805, risulta essere di € 9.516,00;
- Ritenuto che necessita procedere al Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio inerente il Debito assunto con la Ditta DOG CENTER sas di TEDESCO Leonzio & c. – Via Nazionale, 232 – 89044 RIACE (CS) - P.IVA 01207550805 per un importo di Euro 9.516,00 IVA compresa inerente il Servizio di Cattura e custodia cani randagi catturati sul territorio Comunale di MARINA DI GIOIOSA IONICA per il periodo del secondo semestre dell'anno 2015.
- Viste le fatture.
 - N. FATTPA 71_16 del 02/03/2016 per l'importo di e 4.758,00 Iva inclusa
 - N. FATTPA 72_16 del 02/03/2016 per l'importo di e 4.758,00 Iva inclusa
- Che purtroppo lo scrivente (Responsabile Polizia Municipale) non ha potuto provvedere a presentare le Determinazioni all'Ufficio Ragioneria dell'Ente in quanto a partire dal mese di settembre dell'anno 2015 ha subito alcuni ricoveri in ospedale che lo hanno costretto ad assentarsi dal lavoro per sottoporsi a numerose trasfusioni di sangue e a cure specifiche.
- Che il Servizio di cui sopra è uno dei servizi obbligatori che l'Ente deve garantire per la tutela dell'incolumità pubblica e della salute pubblica.
- Che l'istruttoria relativa al Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio è stata completata dopo il 28 maggio 2016 e viene immediatamente presentata, ai fini del riconoscimento, quale debito fuori bilancio, al Consiglio Comunale, stante che prima di tale data l'iter

dell'istruttoria non consentiva di procedere alla conseguente richiesta di riconoscimento da parte di questo Settore Polizia Municipale.

- Che la fattispecie del Debito sopra indicato rientra fra quelli previsti dall'Art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in quanto risulta rientrare tra quelli di sicura utilità per l'Ente ed in quanto si è prodotto un indebito arricchimento atteso che il servizio acquistato, è stato utilizzato per l'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi comunali del Comando di Polizia Municipale.

Considerato che in base all'art. 191 Tuel D.Lgs n. 267/2000, gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, Tuel (art. 55, comma 5, legge n. 142/1990). Ai sensi dell'art. 191 comma 4, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.

Considerato che le suddette procedure configurano la fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 194 TUEL poiché il servizio/bene è stato acquisito in violazione del disposto dell'art. 191, non "sussistendo l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5." e che in dette fattispecie l'Ente può riconoscere la legittimità del debito nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dello stesso.

Considerato che le somme in oggetto possono essere riconosciute quale quota capitale ai sensi dell'art. 194, comma 1 - lett. e) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 con la conseguente esclusione di oneri per interessi, spese giudiziali, sanzioni, compensi a terzi, rivalutazione monetaria ed in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente;

Appurato, dal parere della responsabile del servizio economico finanziario, che il debito fuori bilancio di cui al presente parere troverà copertura con mezzi ordinari nel bilancio di previsione 2016 e che le risorse necessarie per la copertura finanziaria del debito suddetto sono state stanziare alla missione 3, programma 1, cap. 490, cod. U1.03.02.15.011 voce " Convenzione Dog Center servizio accalappiacani";

Accertato che il presente riconoscimento dei debiti non pregiudica, in alcun modo, tutte le azioni già intraprese dall'Ente e quelle ancora possibili per l'eventuale recupero delle stesse somme nei confronti di terzi responsabili e/o debitori solidali;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n° F.L. 28/97 del 14/11/1997, con la quale viene stabilito che la proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente che nel caso specifico risulta essere il Responsabile del Settore Polizia Municipale;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Economico – Finanziario - Prot. n. 10705 del 20/07/2016;

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore proponente (Polizia Municipale) - relazione Prot. n. 595/PM/2016 del 19/07/2016;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs.267/2000, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, fatte salve la verifica delle eventuali responsabilità e le azioni di rivalsa e richiamando l'attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve fornire la concreta prova dell'utilità, congiunta all'arricchimento per l'ente, pertanto i due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento.

Il Revisore invita gli organi competenti a provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento ed a porre in essere tutte le azioni inerenti e conseguenti.

Il Revisore Unico

